

# Capacità e Incapacità Minore e Assistenza

*Prof. Adabella Gratani*





# MINORE E ASSISTENZA

## CAPACITA' E INCAPACITA'

### Prima parte

- CONCETTO DI ASSISTENZA AI MINORI
- ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZI SOCIALI E TM
- SERVIZI SOCIALI E PM

### Seconda parte

- ASCOLTO DEL MINORE
- **TUTORE**
- MINORE NON ACCOMPAGNATO
- Fonti

### Terza parte

- ASSISTENZA E Convenzione del Fanciullo – ONU
- Norme internazionali
- AUTORITA' GARANTE DEL FANCIULLO
- TUTORE VOLONTARIO
- LINEE GUIDA MNAS

### Quarta parte

- PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA
- RICONOSCIM. ETA'
- PERMESSO SOGGIORNO per i minori di età
- PERMESSO SOGG. AI MAGGIORENNI

### Quinta parte

- PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- - RIFUGIATO
- -SUSSIDIARIA
- -PROTEX.UMANITARIA
- RIMPATRIO
- VITTIMA DI TRATTA
- ASSISTENZA SANITARIA



# MINORE E ASSISTENZA

CAPACITA' E  
INCAPACITA'

LIBRO **1** CODICE CIVILE  
DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

**TITOLO IX**  
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO

**CAPO I**  
Dei diritti e doveri del figlio

**CAPO II**  
Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione,  
scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio  
ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

**TITOLO IX-BIS**  
ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

**TITOLO X**  
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE

**TITOLO XI**  
DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

## Concetto di assistenza del minore ?



# MINORE E ASSISTENZA

## Concetto di assistenza del minore ?

CAPACITA' E  
INCAPACITA'  
BISOGNO

L'attitudine idonea di prendersi cura dello sviluppo psicofisico evolutivo e cognitivo-educativo del minore e quindi di agire nel suo supremo interesse (*A. Gratani*)

CODICE CIVILE

**TITOLO XI**  
**DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO**

Art. 400 Norme regolatrici dell'assistenza dei minori.

Art. 401 Limiti di applicazione delle norme.

Art. 402 Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.

Art. 403 Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Art. 400 c.c. Norme regolatrici dell'assistenza dei minori.

**L'assistenza dei minori** è regolata,

- oltre che dalle **leggi speciali**,
- dalle **norme del presente titolo**

Art. 401 c.c. Limiti di applicazione delle norme.

**Le disposizioni del presente titolo** si applicano **anche** ai minori **che sono**

- **figli di genitori non conosciuti**, ovvero
- **figli di genitori che si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento.**
- **minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.**



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO XI  
DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

CAPACITA' E  
INCAPACITA'

## Concetto di assistenza legato al bisogno

Intervento -Pubblica autorità'

Art. 403 c.c. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Quando il minore è

- **moralmente o materialmente abbandonato**
- **allevato in locali insalubri o pericolosi**, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza
- **o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione**
- la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione

Intervento - Pubblica assistenza

Art. 402 c.c. Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.

**L'istituto di pubblica assistenza**

- ❑ esercita i poteri tutelari **sul minore ricoverato o assistito**, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un **tutore**,
- ❑ e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.

Altre misure

- Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela **all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore** ex **articolo 354** cc.
- **Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale**, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.



## Concetto di assistenza legato al bisogno

- SOLLECITAZIONE – IMPULSO
- CONOSCENZA DEL CASO
  
- ACCERTAMENTO DEL CASO-  
DEL FABBISOGNO DEL MINORE  
DELLE RELAZIONI FAMILIARI,  
RELAZIONALI, EDUCATIVE ETC.

- PROCESSO DECISIONALE
  1. ASSEGNAZIONE O MODIFICHE DELLE DIRETTIVE,  
INDICAZIONI PRECETTIVE VERSUS ?AI GENITORI, ISTITUTI  
ETC.
  
  2. ASSEGNAZIONE O MODIFICHE DELLE DIRETTIVE VERSUS  
?ISTITUTI DI ASSISTENZA-OSPIZI- CASE FAMIGLIA
  
  3. NOMINA O MODIFICHE DELLE DIRETTIVE VERSUS  
? TUTORE



### Concetto di assistenza legato al bisogno

- SOLLECITAZIONE – **IMPULSO**
- CONOSCENZA DEL CASO



- LO STESSO MINORE
- STESSA FAMIGLIA
- PARENTI, LA SCUOLA, ETC.
- COMPARTO MEDICO-SANITARIO
- SERVIZI SOCIALI



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## assistenza IMPULSO e Servizi sociali

(art. 403 cc)

i Servizi sociali **devono**:

Obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria  
qualora vengano a conoscenza di una condizione di pregiudizio (*art 403 c.c.*)

### ESEMPIO

- quando vi sono minori degli anni diciotto che esercitano la prostituzione (articolo 25 bis, comma 1, R.D.L. n. 1404/34, introdotto dalla legge n. 269/98 sullo sfruttamento sessuale dei minori
- quando vi sono minori degli anni diciotto stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (articolo 25 bis, comma 2, R.D.L. n. 1404/34);
- quando occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto, oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (articolo 4, comma 5, legge n. 184/83)

attivarsi autonomamente, apportando interventi di sostegno e tutela di propria competenza, cercando di ottenere la collaborazione degli interessati.

a seguito di tale segnalazione  
l'Autorità Giudiziaria competente deve  
provvedere in modo definitivo alla sua protezione

TB  
MINORI

TB  
ORDINARIO





# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## Concetto di assistenza $\square$ TM specializzato e Servizi sociali

### Il tribunale per i minorenni

Il Tribunale per i Minorenni (T.M.) è un organo specializzato dell'amministrazione della giustizia, è un organo collegiale, composto da quattro giudici due giudici professionali (c.d. togati) - cioè il presidente e un giudice a latere e due giudici onorari "benemeriti" dell'assistenza sociale (tale origine professionale dei giudici onorari rende l'organo giudiziario specializzato, perché le persone che lo compongono hanno la capacità di interpretare i comportamenti dei minori e le dinamiche familiari che ci sono dietro).

Il T.M. ha competenza **in materia penale, civile ed amministrativa** nello spirito della realizzazione del migliore interesse del minore ( v. Convenzione di New York del 1989 , ratificata dall'Italia con la Legge 176 del 1991, che ha statuito: " In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente " (art. 3, comma 1 ).



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## assistenza TM specializzato e Servizi sociali

### PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

• **Procedimenti amministrativi:** sono procedimento promossi dalla Procura a seguito di segnalazioni di condotte pregiudizievoli tenute dal minore ma possono anche interessare minori accusati di reato ma non imputabili per i quali sono necessari progetti rieducativi. In tal caso la procedura si trasforma d'ufficio da penale ad amministrativa.

• Il T.M. ha anche una competenza amministrativa che riguarda interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà (artt. 25 e 25 bis del R.D. 1404/34 nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalle l. 25 luglio 1956 n.888).

In tutte le materie di propria competenza, caratteristica importante dell'attività del T.M. (che non lo è per il tribunale ordinario) è quella di avvalersi della collaborazione dei servizi socio- assistenziali e delle aziende sanitarie;

l'intervento sul minore o sulle famiglie non

risulta pertanto caratterizzato da spirito sanzionatorio , ma, più spesso, propositivo di migliori condizioni di vita e di migliori relazioni familiari, attraverso l'attivazione dei servizi necessari in una determinata situazione .

### Provvedimenti del TM

- Il TM attiva l'intervento dei servizi socio-sanitari per sostenere e controllare le condizioni di vita del minore in famiglia (art. 333 del codice civile). Può, inoltre, allontanare il minore dalla casa familiare (artt. 330,333 e 336 codice civile ) ed affidarlo, temporaneamente, ad altra famiglia o istituto o anche a persone singole (artt. 2 e 4 della legge n. 184/83)



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## PROCEDIMENTI CIVILI

I procedimenti civili sono quelli afferenti la responsabilità genitoriale. Qualora la condotta di uno o di entrambi i genitori risulti pregiudizievole al figlio, il tribunale può adottare provvedimenti "ablativi" limitando la responsabilità genitoriale o pronunciando il decadimento.

Violazione dei doveri / abuso dei poteri genitoriali = pericolo di danno per il minore  
Il giudice può adottare un'ampia gamma di interventi a tutela dei minori.

## Provvedimenti del TM

- l'allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;
- la decadenza dei genitori dalla potestà sul figlio;
- la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio;
- la regolamentazione della potestà divisa dei genitori;
- l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minore.



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## PROCEDIMENTI CIVILI

. Le principali (per importanza o frequenza) sono:

- il controllo della potest à (art. 333 cc): ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio;
- la decadenza dalla potest à genitoriale (art. 330 cc);
- l' affidamento dei minori figli di genitori non coniugati (*art 317 bis*);
- i contrasti nell' esercizio della potest à (art 316 cc);
- le proroghe dell' affidamento consensuale (art 4 l adoz);
- il riconoscimento dei figli naturali (art 250 cc);
- la dichiarazione giudiziale di paternit à e maternit à (art 269 cc);
- l' attribuzione del cognome per i figli naturali (art 262 cc);
- l' autorizzazione al matrimonio del minorenni (art 84 cc);
- l' interdizione e inabilitazione negli ultimi 6 mesi (art 414 cc);
- l' autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del minore (art 31 l. 286/1998);
- le procedure per il rimpatrio dei minori sottratti (Convenzione dell' Aja 25.10.1980 ratificata con legge 15.1.1994 n. 64).

Nel settore civile sono circa 55 sono le competenze del TM, 27 del Tribunale Ordinario, 48 del *Giudice Tutelare*

- le procedure per dichiarare l' adottabilit à (art. 8 e ss. l. n. 184/1983);
- le adozioni nazionali (legittimanti e in casi particolari, rispettivamente art 25 e ss e 44 e ss. l. n. 184/1983);
- le adozioni internazionali (art 29 e ss. l. n. 184/1983);
- l' autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art 28 l. adoz)



# MINORE E ASSISTENZA

DPR 448/1988

## PROCEDIMENTI PENALI

Il Tribunale per i minorenni è il giudice di primo grado competente per tutti i reati di cui sono accusati i minori degli anni diciotto

### intervento PM minorile

- **Procedimenti penali:** al **Procuratore della Repubblica** presso il TM spetta il compito di esercitare e promuovere l'azione penale per tutti i reati commessi nel territorio della Corte di Appello o della sezione di Corte Appello in cui è istituito il TM da minori considerati imputabili. Alla Procura, perciò, vanno trasmessi tutti i rapporti, i referti, le denunce e le querele riguardanti i reati di cui sono accusati soggetti di età inferiore ai diciotto anni.
- In ogni grado del procedimento penale, l'Autorità Giudiziaria può avvalersi della collaborazione dei servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia (USSM) ma anche di quelli degli Enti locali. (DPR 448/88)

### intervento Giudice Minorile

- ❑ Il solo magistrato togato per le convalide degli arresti (scelta imposta dai tempi particolarmente rapidi previsti dalla procedura)
- ❑ un collegio con un togato e due onorari per l'udienza preliminare (udienza filtro e vero baricentro dell'intervento penale)
- ❑ un collegio di 4 giudici per il dibattimento penale (**DUE TOGATI E DUE ONORARI**).



# MINORE E ASSISTENZA

## LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

### TITOLO XI DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

#### TITOLO IX DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO

##### CAPO I

###### Dei diritti e doveri del figlio

Art. 315	Stato giuridico della filiazione.	Art. 326	Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
Art. 315-bis	Diritti e doveri del figlio.	Art. 327	Usufrutto legale di uno solo dei genitori.
Art. 316	Responsabilità genitoriale.	Art. 328	Nuove nozze.
Art. 316-bis	Impedimento di uno dei genitori.	Art. 329	Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale.
Art. 317	Impedimento di uno dei genitori.	Art. 330	Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.
Art. 317-bis	Rapporti con gli ascendenti.	Art. 331	Passaggio della patria potestà alla madre. (Abrogato)
Art. 318	Abbandono della casa del genitore.	Art. 332	Reintegrazione nella responsabilità genitoriale.
Art. 319	Cattiva condotta del figlio. (Abrogato)	Art. 333	Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
Art. 320	Rappresentanza e amministrazione.	Art. 334	Rimozione dall'amministrazione.
Art. 321	Nomina di un curatore speciale.	Art. 335	Riammissione nell'esercizio della amministrazione.
Art. 322	Inosservanza delle disposizioni precedenti.	Art. 336	Procedimento.
Art. 323	Atti vietati ai genitori.	Art. 336-bis	Ascolto del minore.
Art. 324	Usufrutto legale.	Art. 337	Vigilanza del giudice tutelare.
Art. 325	Obblighi inerenti all'usufrutto legale.		

##### CAPO II

Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

Art. 337-bis	Ambito di applicazione.
Art. 337-ter	Provvedimenti riguardo ai figli.
Art. 337-quater	Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Art. 337-quinquies	Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli.
Art. 337-sexies	Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.
Art. 337-septies	Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.
Art. 337-octies	Poteri del giudice e ascolto del minore.
Art. 338	Condizioni imposte alla madre superstite. (Abrogato)
Art. 339	Curatore del nascituro. (Abrogato)
Art. 340	Nuove nozze della madre. (Abrogato)
Art. 341	Responsabilità del nuovo marito. (Abrogato)
Art. 342	Nuove nozze del genitore non ariano. (Abrogato)

#### TB MINORI

#### TITOLO IX-BIS ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 342-bis	Ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Art. 342-ter	Contenuto degli ordini di protezione.

#### TB ORDINARIO

##### Provvedimenti del TM

- Se il TM accerta condizione di gravità nel comportamento di uno o ambedue i genitori, ne pronuncia la decadenza dalla (potestà) responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.)
- Il T.M. decide anche sull'idoneità all'adozione internazionale e nazionale delle coppie

##### Provvedimenti del TM e Tribunale Ordinario

- Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario



# MINORE E ASSISTENZA

## Prima parte

- CONCETTO DI ASSISTENZA AI MINORI
- ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZI SOCIALI E TM
- SERVIZI SOCIALI E PM

## Seconda parte

- ASCOLTO DEL MINORE
- **TUTORE**
- MINORE NON ACCOMPAGNATO
- Fonti

## Terza parte

- ASSISTENZA E Convenzione del Fanciullo – ONU
- Norme internazionali
- AUTORITA' GARANTE DEL FANCIULLO
- TUTORE VOLONTARIO
- LINEE GUIDA MNAS

## Quarta parte

- PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA
- RICONOSCIM. ETA'
- PERMESSO SOGGIORNO per i minori di età
- PERMESSO SOGG. AI MAGGIORENNI

## Quinta parte

- PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- - RIFUGIATO
- -SUSSIDIARIA
- -PROTEX.UMANITARIA
- RIMPATRIO
- VITTIMA DI TRATTA
- ASSISTENZA SANITARIA



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TB MINORI

TB ORDINARIO

## Due aspetti del minore nel processo

Parte protetta  
richiedente

**Ascolto del minore**

Parte protetta  
ascolto

Corte Costituzionale n. 1 del 2002

minore «parte» sostanziale o processuale contrapposta alle altre, portatrice di autonomi diritti rispetto a quelli dei suoi genitori.

- art. 82 cpc l'obbligo dell'assistenza tecnica da parte di un difensore-
- e prima ancora l'assistenza da parte di un curatore speciale ex art. 78 secondo comma cpc: «Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi con rappresentante»(in questo caso con i genitori)

L'audizione del minore è volta solo a fornire elementi di conoscenza attinenti a lui stesso, ulteriori rispetto a quelli acquisiti in contraddittorio che consentano al giudice di meglio valutare l'adeguatezza della decisione ai bisogni affettivi relazionali di lui.

«l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza o un atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, **ma riflette invece una nuova considerazione del minore quale portatore di bisogni ed interessi consapevolmente** espressi che, pur non vincolando il giudice, non possono essere da lui ignorati e che, onde **garantire al minore il diritto di esprimere liberamente la sua opinione**, al giudice spetta il compito di eseguire l'audizione in modo che la stessa risulti protetta da interferenze e turbamenti o condizionamenti con facoltà di adottare tutte le cautele e le modalità suggerite dalle circostanze concrete onde superare la straordinaria asimmetria che si frappone fra la posizione del fanciullo (ed il suo stato emotivo) ed il contesto relazionale ed ambientale in cui lo stesso viene ascoltato. Cassazione 7282/2010





# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO IX

DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO

CAPO I

Dei diritti e doveri del figlio

Art. 336-bis Ascolto del minore.

## Ascolto del minore

Art. 336-bis c.c. Ascolto del minore.

- *Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore **ove capace di discernimento***
- **è ascoltato** dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
- **Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore**, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

- **L'ascolto è condotto dal giudice**, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari.
  - I genitori, anche quando parti processuali del procedimento,
  - i difensori delle parti,
  - il curatore speciale del minore, se già nominato,
  - ed il pubblico ministero,
- **sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice,**
- **al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.**

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO IX  
DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DEI DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO

CAPO I  
Dei diritti e doveri del figlio  
Art. 336-bis Ascolto del minore.

## Ascolto del minore

Art. 336-bis c.c. Ascolto del minore.

La preparazione dei **giudici** all'ascolto

Il codice etico dei giudici dei minori e della famiglia

- Colloca espressamente la capacità comunicativa **fra i doveri professionali del giudice minorile** prescrivendogli di adattare il linguaggio a livello di comprensione del minore, dell'adolescente e di tutte le altre persone coinvolte nel procedimento.»
- dovere del giudice minorile spiegare con chiarezza i motivi della decisione e farli comprendere al minore e agli adulti che ne hanno la responsabilità e la cura. Il giudice ha quindi il: «dovere morale di spiegare e di far capire le ragioni e il senso della decisione, non solo con una motivazione tecnico giuridica scritta, ma anche soprattutto con uno sforzo comunicativo personale.»

### NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE PROMULGATO IL 31/1/2014 ART. 56

- **L'AVVOCATO NON PUO' PROCEDERE ALL'ASCOLTO DI UNA PERSONA MINORE DI ETA' SENZA IL CONSENSO DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE, SEMPRE CHE NON SUSSISTA CONFLITTO DI INTERESSI CON GLI STESSI.**
- **L'AVVOCATO DEL GENITORE NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA FAMILIARE E MINORILE DEVE ASTENERSI DA OGNI FORMA DI CONTATTO O DI COLLOQUIO CON I FIGLI MINORI SULLE CIRCOSTANZE OGGETTO DELLE STESSE.**
- **L'AVVOCATO DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO PENALE PER CONFERIRE CON PERSONA MINORE, ASSUMERE INFORMAZIONI DALLA STESSA O RICHIEDERLE DICHIARAZIONI SCRITTE, DEVE INVITARE FORMALMENTE GLI ESERCENTI LA RESPONSABILITA' GENITORIALE, CON L'INDICAZIONE DELLA FACOLTA' DI INTERVENIRE ALL'ATTO, FATTO SALVO L'OBBLIGO DELLA PRESENZA DELL'ESPERTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E IN OGNI CASO IN CUI IL MINORE SIA PERSONA OFFESA DAL REATO.**
- **LA VIOLAZIONE DEI DOVERI E DIVIETI DI CUI AI PRECEDENTI COMMII COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DA SEI MESI A UN ANNO.**



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## Tutore

TITOLO XI  
DELL'AFFILIAZIONE E DELL'AFFIDAMENTO

Art. 402 c.c. Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.

TITOLO X  
DELLA TUTELA E DELL'EMANCIPAZIONE

Artt. 348-354 c.c.

N.B. il tutore non è affidatario del minore. L'affidamento viene disposto con una procedura diversa e il tutore non ha obblighi di assistenza e cura quotidiana del minore.

- ✓ rappresenta il minore e agisce in suo nome e per suo conto negli atti e procedimenti con valore legale (art. 357 Cod. Civ.), come acquistare e vendere beni, presentare denuncia/querela (indispensabile per i minori infra14enni, sempre possibile per gli altri – art. 120 Cod. Pen.), promuovere giudizi, autorizzare trattamenti sanitari, etc.
- ✓ richiama il minore ricorrendo al giudice competente se il minore si allontana dal centro di accoglienza (art. 358 cod. civ.)
- ✓ risponde verso il minore per ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri di tutore (art. 382 Cod. Civ.)
- ✓ risponde verso terzi dei danni civili provocati da fatto illecito del minore (*culpa in vigilando*) solo se coabita con il minore, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 Cod. Civ.)

### IL TUTORE





# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## Tutore

Altre misure

**Art. 402 c.c. Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza.**

### Nomina di un Tutore

In particolare, il tutore:

- ✓ persona di «**ineccepibile condotta**», requisito necessario per la nomina (art. 348 Cod. Civ. cpv)
- ✓ esercita il proprio ruolo con «**fedeltà e diligenza**», come da giuramento al momento della nomina (art. 349 Cod. Civ.)
- ✓ cura gli interessi personali del minore, **vigilando** sulla sua **cura** e in particolare sul suo **benessere psicofisico**, sulla sua **assistenza**, sulla sua **istruzione** e sulle **cure mediche** e amministrandone eventuali beni (art. 357 Cod. Civ.)

### Autonomia del tutore

Per alcuni degli atti citati il tutore si muove in autonomia. Per altri deve chiedere una **previa autorizzazione al Giudice**, tra questi (art. 374 Cod. Civ.) promuovere giudizio (salvo alcune eccezioni espressamente previste), acquistare beni e stipulare contratti di locazione di durata superiore a 9 anni, oppure **al Tribunale** (art. 375 Cod. Civ.), es. per vendere beni (salvo alcune eccezioni espressamente previste).

### Atti «personalissimi»

Per gli atti che coinvolgono la sfera intima del minore non è prevista la sostituzione da parte del tutore alla volontà del minore, tra questi contrarre matrimonio, fare testamento e riconoscere un figlio.

### IL TUTORE





# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## Tutore

### ● Il tutore ha responsabilità civile

- ❑ Il tutore è civilmente responsabile nei confronti del minore e, se gli provoca un danno per abuso dei poteri o trascuratezza dei doveri, è tenuto al risarcimento (art. 382 c.c.).
- ❑ Il tutore è responsabile non solo in caso di dolo, ossia intenzionalità, ma anche in caso di colpa, cioè se non ha agito con la diligenza del buon padre di famiglia. Spetta al tutore dimostrare che l'inadempimento dal quale è derivato il danno al minore è dipeso da una causa a lui non imputabile.
- ❑ In alcuni casi il tutore è civilmente responsabile dei danni arrecati a terzi dal minore, ma solo se il minore al momento del fatto dannoso, era incapace di intendere e volere e si trovava sotto la sua custodia (culpa in vigilando). Il tutore può comunque liberarsi dalla propria responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048 c.c.).
- ❑ Se invece il minore che cagiona il danno ha la capacità di intendere e volere (commette quindi un illecito), è tenuto a concorrere al risarcimento l'adulto con lui convivente (genitore o affidatario). Per consentire ai tutori volontari di svolgere con maggiore tranquillità le funzioni connesse al loro ruolo, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sta lavorando per predisporre una copertura assicurativa affinché i tutori volontari non siano chiamati a rispondere con il proprio patrimonio nel caso di responsabilità civile attinente all'esercizio della tutela.
- ❑ Le funzioni del tutore, secondo il codice civile, sono la cura della persona del minore, la sua rappresentanza in tutti gli atti civili e l'amministrazione dei suoi beni.
- ❑ L'equilibrio tra queste funzioni è progressivamente cambiato, la nuova figura del tutore volontario vuole, infatti, incarnare un modello di "solidarietà sociale" dove si vuole rafforzare l'aspetto relazionale, piuttosto che quello meramente "formale o burocratico". Ci auspichiamo che la figura del tutore sia quella di un adulto di riferimento capace di essere una "guida" per un minore solo, nelle scelte e nelle procedure che lo riguardano. Per poter essere una "guida" è necessario che il tutore presti ascolto al minore tutelato. L'ascolto del tutore non è quello di un professionista ma di una persona sensibile, disponibile a dare tempo e spazio mentale al minore, a prestargli attenzione, affinché ottenga ogni possibile protezione da parte delle istituzioni demandate a tutelarlo.
- ❑ Pertanto, incoraggiamo sicuramente una frequentazione con il minore tutelato secondo le modalità e le esigenze che più rispecchiano i bisogni dello stesso.



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## Tutore

- ❑ L'affidatario ha la responsabilità diretta dell'accoglienza e del sostentamento del minore
- ❑ il tutore invece può assumere la tutela di un minore senza che siano necessarie la coabitazione e il sostentamento economico, ad esempio di un minore ospitato in un centro di accoglienza.
- ❑ La famiglia del tutore può eventualmente diventare la famiglia affidataria del minore straniero non accompagnato: per questo dovrà rivolgersi ai servizi sociali del Comune d'appartenenza.
- ❑ Diventare tutore volontario non implica necessariamente essere l'affidatario del minore: il minore non accompagnato, infatti, può essere affidato a strutture di accoglienza, oppure ad un affidatario diverso dal tutore volontario. In questo caso, sia l'affidatario che il tutore collaborano nel reciproco rispetto delle proprie competenze.
- ❑ Le funzioni del tutore, secondo il codice civile, sono la cura della persona del minore, la sua rappresentanza in tutti gli atti civili e l'amministrazione dei suoi beni.
- ❑ L'equilibrio tra queste funzioni è progressivamente cambiato, la nuova figura del tutore volontario vuole, infatti, incarnare un modello di "solidarietà sociale" dove si vuole rafforzare l'aspetto relazionale, piuttosto che quello meramente "formale o burocratico". Ci auspichiamo che la figura del tutore sia quella di un adulto di riferimento capace di essere una "guida" per un minore solo, nelle scelte e nelle procedure che lo riguardano. Per poter essere una "guida" è necessario che il tutore presti ascolto al minore tutelato. L'ascolto del tutore non è quello di un professionista ma di una persona sensibile, disponibile a dare tempo e spazio mentale al minore, a prestargli attenzione, affinché ottenga ogni possibile protezione da parte delle istituzioni demandate a tutelarlo.
- ❑ Pertanto, incoraggiamo sicuramente una frequentazione con il minore tutelato secondo le modalità e le esigenze che più rispecchiano i bisogni dello stesso.



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## Tutore

Al tutore non è richiesta una competenza specialistica in campo psicologico e tantomeno in campo psichiatrico

- Al tutore non è richiesto di saper dare un nome alla sofferenza psichica;
- Al tutore è richiesto di proteggere e promuovere il benessere psicosociale del minore quindi:
  - di saper cogliere possibili segnali di malessere e disagio psichico;
  - di sapere a chi rivolgersi per la valutazione specialistica delle condizioni psichiche del minore e per il trattamento di eventuali condizioni psicopatologiche;
  - di prevenire il più possibile l'esposizione del minore a condizioni che potrebbero compromettere il suo benessere psicosociale o aggravare il suo malessere;
  - di favorire tutte quelle condizioni che potrebbero migliorare il benessere psicofisico del minore o diminuire il suo malessere;

La tutela volontaria in Italia. Diritti, doveri e responsabilità del tutore



# MINORE E ASSISTENZA

LIBRO 1 CC - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

## MINORE NON ACCOMPAGNATO

## Tutore

### FONTI

straniero(cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).

- ❑ articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione ( D.Lgs. n. 286/1998),
- ❑ Regolamento di attuazione ( D.P.R. n. 394/1999).
- ❑ **Specifiche disposizioni sull' accoglienza dei minori non accompagnati** D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo.
- ❑ **MNA " richiedenti protezione internazionale**- D.Lgs. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D.Lgs. 251/2007 (art. 28).
- ❑ **contrasto all'immigrazione clandestina**, D.L. 13/2017- sezioni specializzate in materia di immigrazione, nonché di quelle concernenti i procedimenti giurisdizionali e i procedimenti amministrativi dinanzi alle Commissioni territoriali e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo (art. 2, co. 4, D.Lgs. n. 220/2017)
- ❑ **LEGGE 7 aprile 2017, n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**
- ❑ **il D.L. n. 13/2017 conv. Legge 46/2017** «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
- ❑ **DLG 220/2017** Disposizioni integrative e correttive del DLG 142/2015, attuazione direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
- ❑ **DL 113/2018 con L 132/2018** Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.





# MINORE E ASSISTENZA

## Prima parte

- CONCETTO DI ASSISTENZA AI MINORI
- ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZI SOCIALI E TM
- SERVIZI SOCIALI E PM

## Seconda parte

- ASCOLTO DEL MINORE
- **TUTORE**
- MINORE NON ACCOMPAGNATO
- Fonti

## Terza parte

- ASSISTENZA E Convenzione del Fanciullo – ONU
- Norme internazionali
- AUTORITA' GARANTE DEL FANCIULLO
- TUTORE VOLONTARIO
- LINEE GUIDA MNAS

## Quarta parte

- PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA
- RICONOSCIM. ETA'
- PERMESSO SOGGIORNO per i minori di età
- PERMESSO SOGG. AI MAGGIORENNI

## Quinta parte

- PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- - RIFUGIATO
- -SUSSIDIARIA
- -PROTEX.UMANITARIA
- RIMPATRIO
- VITTIMA DI TRATTA
- ASSISTENZA SANITARIA



# MINORE – «FANCIULLO» E ASSISTENZA



## LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

- ACRONIMO CRC: *Convention on the Rights of the Child*
- APPROVATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE ONU IL 20/11/1989
- RATIFICATA E RESA ESECUTIVA DALL'ITALIA NEL 1991 con la legge 176
- 196 STATI MEMBRI (SOLO GLI USA NON L'HANNO RATIFICATA)
- È COMPOSTA DA 54 ARTICOLI

- 1 NON DISCRIMINAZIONE (art. 2)
- 2 IL SUPERIORE INTERESSE DEL *MINORE* (art. 3)
- 3 DIRITTO ALLA VITA, ALLA SOPRAVVIVENZA E ALLO SVILUPPO (art. 6)
- 4 ASCOLTO, PARTECIPAZIONE E RISPETTO PER L'OPINIONE DEL *MINORE* (art. 12)



# MINORE – «FANCIULLO» E ASSISTENZA

## LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

«**In tutte le decisioni** relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, **il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente**»

(art.3, par.1, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, **Legge 176/91**)



### IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE

«benessere del minore»

- ✓ Il benessere del minore dipende da:
- **circostanze individuali** (età, livello di maturità, vissuto personale, ecc.)
- dalle diverse **decisioni** assunte sulla base dei diritti e dei bisogni specifici

### LA VALUTAZIONE DEL SUPERIORE INTERESSE

- ✓ **procedura semplice e continua**
- ✓ **natura olistica** (tiene in considerazione tutte le caratteristiche del minore)
- ✓ **multidisciplinare** (personale specializzato e diversificato nelle professionalità)
- ✓ **Child Rights – based approach**



**Non discriminazione** (art.2)  
**Diritto alla vita**, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6)  
**Il diritto alla partecipazione** (artt. 12, 13)  
La tutela della famiglia (artt. 9, 18, 20)  
L'identità del minore (artt.8)  
Il diritto alla protezione e alla cura (artt. 3, 19, 34, 36)  
La tutela della salute (art. 24)  
Il diritto alla educazione (art. 28)



# MINORE – «FANCIULLO» E ASSISTENZA

## ALTRE NORMATIVE INTERNAZIONALI

### PROCTOCOLLI OPZIONALI AGGIUNTI ALLA CONVENZIONE DEL FANCIULLO ONU

- Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (OPAC – 2000/2002)
- Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante bambini (OPSC – 2000/2002)
- Terzo protocollo opzionale sulla procedura di presentazione di comunicazioni (2011/2014)
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli adottata il 25 gennaio 1996 in seno al Consiglio d'Europa ed eseguita in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77

### UNIONE EUROPEA

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza nel 2000 e riconfermata nel 2007, **art. 24: diritto dei bambini alla protezione, alla cura e all'ascolto**
- Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle **decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale**



# MINORE – Autorità Garante



## L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

**organismo indipendente** a tutela dei *minori* istituito in Italia con Legge 112/2011

### CARATTERISTICHE INDEROGABILI:

- **Indipendenza operativa e funzionale:** ha uno staff dedicato, composto da 20 persone, comandate da altri uffici della pubblica amministrazione
- **Indipendenza economica:** la legge definisce anche la quantificazione delle risorse assegnate all'Autorità
- **Autonomia:** il titolare dell'Autorità garante è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
- **Unicità** della figura e **incompatibilità** con altri ruoli

- Promuovere l'attuazione delle norme internazionali e nazionali a tutela dei diritti dell'infanzia;
- verificare che ai *minori* siano garantite pari opportunità di accesso alle cure sanitarie e all'istruzione;
- effettuare segnalazioni in caso di emergenza;
- diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- collaborare alle reti internazionali dei garanti (ENOC);
- partecipazione attiva in ambito europeo e internazionale (es. *EU Network on Guardianship*, CAHENF)

- 1 Incoraggiare la più ampia applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo;
- 2 Rafforzare il lavoro delle reti a sostegno delle politiche per l'infanzia;
- 3 Sostenere azioni collettive per i diritti delle persone di minore età;
- 4 Promuovere lo scambio di informazioni, approcci e strategie, nonché lo sviluppo di efficaci agenzie indipendenti per i bambini.

# MINORE – Autorità Garante

## L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

**Mette a fattore comune le diverse esperienze**, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con:

- **le organizzazioni del terzo settore che si occupano direttamente o indirettamente di infanzia;**
- **gli operatori di settore (magistrati, avvocati, assistenti sociali, pediatri, psicologi, insegnanti, educatori);**

Per tutti loro è un interlocutore fondamentale affinché, quando legittimamente richiedano azioni in favore di bambini e adolescenti, venga portato all'attenzione di Parlamento e Governo

### LE AZIONI DELL'AUTORITA' GARANT

- Promozione e sensibilizzazione
- Ascolto e partecipazione
- Proposte e pareri
- Consultazioni e collaborazioni
- Segnalazioni





# MINORE – Autorità Garante

MINORE NON ACCOMPAGNATO

Tutore Volontario

L'art. 11 della l. 47/2017 istituzionalizza la figura del tutore volontario di **minori stranieri non accompagnati**

Il MNA non è mai privo di tutela:

fintantoché non venga nominato il tutore, spetta

- temporaneamente al responsabile della struttura d'accoglienza (che non può mai essere nominato tutore!)
- alla persona eventualmente nominata come tutore provvisorio da parte del giudice
- la nomina del tutore avviene da parte del tribunale per i minorenni  
(art. 19 d.lgs. 142/2015 così come modificato dal d.lgs. n. 220/2017)
- la nomina del tutore dovrebbe avvenire entro 48 ore dalla comunicazione della questura, se il minore non accompagnato è richiedente asilo (art. 26 d.lgs. 25/2008), altrimenti nel più breve tempo possibile (346 c.c.)
- la tutela cessa, normalmente, con il raggiungimento della maggiore età del minore
- l'ufficio tutelare è gratuito (art. 379 c.c.)



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

art. 11 della l. 47/2017

la **selezione e la formazione** sono attribuite ai **garanti regionali e delle province autonome**;

ove non è stato nominato il **garante**, interviene in via **sussidiaria l'Autorità garante nazionale**.

### L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

#### REGIONI DI COMPETENZA AGIA:

Toscana, Abruzzo e Valle d'Aosta/Piemonte

L' **Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza** partecipa, per la delegazione italiana, al Comitato *ad hoc* per i diritti del fanciullo (CAHENF), istituito dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per vigilare sull'attuazione della strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minorenni 2016-2020, per assicurare che i diritti dei minorenni siano integrati in tutti i comitati e organi del Consiglio e per facilitare lo scambio periodico di conoscenze, buone prassi ed esperienze tra gli Stati membri.

#### Due gruppi redazionali:

- **tutela legale dei minori e accertamento dell'età (*Children's rights and Safeguards*)**
- **minori e ambiente digitale (*Children and the Digital Environment*)**

### AGIA/TUTORI VOLONTARI:

#### principali azioni intraprese

- **Predisposizione delle linee guida** per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari;
- **protocolli d'intesa** con i presidenti dei tribunali per i minorenni;
- avvio della campagna nazionale di sensibilizzazione;
- **creazione della rete** di associazioni ed enti da coinvolgere nella formazione.

#### LA RETE EUROPEA DEI GARANTI PER L' INFANZIA E L' ADOLESCENZA (*European Network of Ombudspersons for Children - ENOC*)

- 1 Incoraggiare la più ampia applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo;
- 2 Rafforzare il lavoro delle reti a sostegno delle politiche per l'infanzia;
- 3 Sostenere azioni collettive per i diritti delle persone di minore età;
- 4 Promuovere lo scambio di informazioni, approcci e strategie, nonché lo sviluppo di efficaci agenzie indipendenti per i bambini.





## Gli standard di riferimento per tutori di minori non accompagnati

- Acquisire una visione d'insieme dei bisogni del minore che includa gli aspetti materiali, di socializzazione, di cura
- Favorire la connessione tra i diversi attori del sistema di tutela
- Vigilare affinché le condizioni di accoglienza siano adeguate al ripristino e/o mantenimento del benessere psichico del minore

Il tutore ha un ruolo centrale e di prossimità al minore, insieme al personale della struttura in cui il minore vive.

il sistema di accoglienza per i minori è attualmente configurato

- prima, seconda accoglienza e affidamento familiare.
- passaggio verso la maggiore età (più ampiamente affrontato nell'intervento relativo alla conversione del permesso di soggiorno per minore età).

# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO

### Tutore Volontario

#### CURARE LA RELAZIONE CON IL MINORE

- Essere chiari circa le prerogative ed i limiti del proprio ruolo;
- Non creare false aspettative (io ti salverò!/staremo sempre insieme/risolvo tutto io/...)
- Essere autentici (non dire o fare cose solo per compiacere il minore o per non dispiacerlo);
- Darsi e dare tempo (la fiducia non si costruisce in un giorno!);
- Trovare la giusta vicinanza/distanza emotiva (giusta per te, per quello specifico minore e quella specifica relazione);
- **PRENDERSI CURA DI SE STESSI**

**Il tutore costruisce con il minore una relazione basata sulla fiducia reciproca, sull'apertura e sulla confidenzialità.**

*Fiducia – Relazione – Apertura – Confidenzialità –  
Sincerità – Chiarezza – Supporto – Tempo*

*Accessibilità – Incontri regolari – Facilità di contatto - Comunicazione adeguata – Mediazione culturale - Vicinanza*

*Dignità – Rispetto – Pregiudizi –  
Dimensione culturale – Identità - Flessibilità*



# MINORE E ASSISTENZA

## Prima parte

- CONCETTO DI ASSISTENZA AI MINORI
- ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZI SOCIALI E TM
- SERVIZI SOCIALI E PM

## Seconda parte

- ASCOLTO DEL MINORE
- **TUTORE**
- MINORE NON ACCOMPAGNATO
- Fonti

## Terza parte

- ASSISTENZA E Convenzione del Fanciullo – ONU
- Norme internazionali
- AUTORITA' GARANTE DEL FANCIULLO
- TUTORE VOLONTARIO
- LINEE GUIDA MNAS

## Quarta parte

- PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA
- RICONOSCIM. ETA'
- PERMESSO SOGGIORNO per i minori di età
- PERMESSO SOGG. AI MAGGIORENNI

## Quinta parte

- PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- - RIFUGIATO
- -SUSSIDIARIA
- -PROTEX.UMANITARIA
- RIMPATRIO
- VITTIMA DI TRATTA
- ASSISTENZA SANITARIA



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO

### Tutore Volontario

#### PRIMA ACCOGLIENZA

- “governativa” c.d. Strutture FAMI
- Locale (Comune e Regione)
- “straordinaria” c.d. CAS Minori

30  
GIORNI

#### SECONDA ACCOGLIENZA

- SPRAR (MSNA)
- Locale (Comune e Regione)

*Affidamento familiare  
misura prioritaria  
rispetto al ricovero in  
una struttura di  
accoglienza*

Art. 19, comma 1

#### SISTEMA DI PRIMA ACCOGLIENZA

Strutture attivate e gestite dal Ministero dell'Interno

Art.19, comma 2

#### SISTEMA DI SECONDA ACCOGLIENZA

Centri gestiti dalle autorità locali, coordinato dal Ministero dell'Interno

In caso di **temporanea indisponibilità** di posti in prima e seconda accoglienza:

Art. 19, comma 3

#### ACCOGLIENZA IN CAPO AI COMUNI

Assistenza e accoglienza fornita dai comuni, che pertanto possono accedere ai contributi del Fondo Nazionale MSNA

In caso di **arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA e comuni non in grado di assicurare accoglienza**:

Art. 19, comma 3 bis

#### STRUTTURE TEMPORANEE DI ACCOGLIENZA (cd. CAS minori)

PRIMA ACCOGLIENZA – c.d. CAS MINORI

- **Strutture** emergenziali temporanee
- Possono essere attivate dai Prefetti in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati
- Devono essere esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati con più di 14 anni
- Devono avere una capienza massima di 50 posti
- La permanenza in queste strutture deve essere limitata al tempo necessario al trasferimento in altre strutture



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO

### Tutore Volontario



## SECONDA ACCOGLIENZA – SPRAR (MSNA)



**SPRAR**

Sistema di Protezione  
per Richiedenti Asilo e Rifugiati



➤ Prevede la presa in carico di TUTTI i MSNA, tenendo conto del percorso già avviato nei precedenti periodi di accoglienza e il suo graduale avvio verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio con specifica attenzione verso i MSNA portatori di particolari vulnerabilità.

➤ Potenziamento della capacità ricettiva del Sistema di seconda accoglienza (SPRAR) attivazione di ulteriori 2.000 posti fino al 31 dicembre 2018 (ma arrivate proposte progettuali per soli 1.000 posti)

## ACCOGLIENZA MINORI IN CENTRI PER ADULTI ?

**DIVIETO** normativo di accoglienza dei minori non accompagnati in Centri di accoglienza per adulti

**TUTTAVIA**

può accadere che ci siano minori non accompagnati in centri per adulti

A) in caso di sbarco in luogo in cui c'è un HOTSPOT

B) SE in fase di sbarco o rintraccio si sono dichiarati o sono stati comunque identificati:



- maggiorenni
- accompagnati da un adulto di riferimento



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

### Sistema di protezione accoglienza dei MSNA a livello nazionale






# MINORE – Autorità Garante

MINORE NON ACCOMPAGNATO

Tutore Volontario






# 1. Procedura per l'identificazione e l'accertamento dell'età

Il personale qualificato della struttura di prima accoglienza [ entro 5 giorni dal collocamento del minore ] è tenuto a svolgere con il minore un **COLLOQUIO** volto ad approfondire la sua storia personale e familiare

L'Autorità di polizia deve procedere ad accertare l'età IN VIA PRINCIPALE attraverso un **DOCUMENTO ANAGRAFICO**

- ❑ se il minore dispone di documenti di identità (ad es. passaporto o carta di identità) o anagrafici (ad es. un certificato di nascita) questi documenti andranno esibiti alle autorità di polizia
- ❑ qualora occorra rivolgersi alle Autorità consolari per chiedere documenti identificativi o anagrafici deve essere valutato il superiore interesse del minore e il fatto che il minore abbia fatto richiesta di accesso alla protezione internazionale
- ❑ il permesso di soggiorno per minore età deve essere rilasciato anche se il minore non dispone di passaporto o altro documento identificativo (Ministero Interno circolare del 24 marzo 2017)



Se emergono **dubbi relativi all'età dichiarata**, durante l'intera procedura di accertamento di tale dichiarazione dovranno essere presenti:  
✓ il **mediatore culturale**  
✓ il **TUTORE**

**Se permangono dubbi fondati sull'età dichiarata** la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

può disporre **esami socio-sanitari** volti all'accertamento dell'età

In tal caso è informato di tale decisione:

- ✓ Il **TUTORE**
- ✓ il **MINORE**: in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione con l'ausilio di un **mediatore culturale** anche in ordine alla tipologia di esami medici cui verrà sottoposto, dei possibili risultati attesi, delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami.
- ✓ In ogni caso **non possono essere eseguiti esami socio-sanitari che compromettano lo statopsico-fisico della persona**
- ✓ Le procedure socio-sanitarie di valutazione dell'età hanno bisogno di prendere in debita considerazione una serie di fattori (fisici, psicologici, ambientali e culturali) che influenzano la crescita e lo sviluppo dell'individuo.



# 1. Procedura per l'identificazione e l'accertamento dell'età

**valutazione multidisciplinare** con competenze

transculturali che deve includere:

- assistenti sociali
- neuropsichiatri infantili o psicologi dell'età evolutiva
- pediatri con competenze auxologiche
- mediatori culturali



La procedura si interrompe quando emergono elementi sufficienti alla determinazione dell'età

- un'intervista sociale
- un colloquio psicologico
- un esame fisico auxologico con puberale secondo parametri predefiniti.

Il risultato dell'accertamento socio-sanitario **è comunicato**:

- allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere,
- al TUTORE
- all'Autorità Giudiziaria che ha disposto l'accertamento.

Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore



L'**Autorità giudiziaria** che ha disposto l'accertamento socio-sanitario adotta un

## **PROVVEDIMENTO DI ATTRIBUZIONE DELL'ETÀ**

Questo provvedimento:

- Deve essere comunicato all'Autorità di Polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione
- Può essere impugnato mediante RECLAMO secondo le norme del codice di procedura civile in tema di volontaria giurisdizione (tramite un **avvocato**).



*Se, permangono dubbi anche dopo l'accertamento socio-sanitario, la MINORE ETÀ' si presume ad ogni effetto di legge*





## 2. Procedura *permesso di soggiorno per minore età* (richiesta e rinnovo)

- ❑ Il permesso di soggiorno per minore età è il primo documento rilasciabile al MNA straniero che non ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale

### ❑ DIVIETO DI ESPULSIONE E DI RESPINGIMENTO:

il minore non accompagnato non può essere respinto alla frontiera o espulso dal territorio nazionale.

Unica eccezione al divieto di espulsione: pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (Tribunale dei Minori).

- AL MOMENTO DELLA NOMINA DEL TUTORE IL MINORE PUÒ:
- Non avere ancora il permesso di soggiorno
- Avere già richiesto o già ottenuto il permesso di soggiorno

- la QUESTURA rilascia su richiesta < Il permesso di soggiorno per minore età
- La Questura competente è quella del luogo di dimora abituale del minore e non è necessaria l'iscrizione anagrafica ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
- Il primo passaggio per il rilascio del permesso di soggiorno è il FOTOSEGNALAMENTO
- Successivamente viene dato un appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno.

Richiedente

- Esercente poteri tutelari in via provvisoria (es. Responsabile struttura di accoglienza)
- Direttamente dal MINORE (capacità del minore di firmare la richiesta)
- TUTORE



### 3. Conversione permesso di soggiorno MNA straniero divenuto maggiorenne già **TITOLARE DEL PERMESSO PER MINORE ETÀ**

- **Al cittadino straniero divenuto maggiorenne** e precedentemente titolare di un permesso di soggiorno per minore età' può essere rilasciato un permesso di soggiorno:
- Per studio – Lavoro - Attesa occupazione

Continuazione del percorso amministrativo ordinario (permesso di soggiorno per minore età')

- **per minori stranieri non accompagnati** che risultino **presenti in Italia da almeno 3 anni**,
- **ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile** per un periodo non inferiore a 2 anni → **rilascio automatico del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età per l'attività effettivamente svolta**
- **per minori stranieri non accompagnati che siano presenti in Italia da meno di 3 anni**: → **richiesta PARERE** alla Direzione Generale Immigrazione Ministero del Lavoro / parere positivo Direzione Generale Immigrazione Ministero del Lavoro

#### **CHI RICHIEDE IL PARERE?**

- **I Servizi sociali** dell'ente locale che ha in carico il minore;
- in caso di inadempimento dei servizi sociali, può richiederlo anche il tutore o il diretto interessato diventato neomaggiorenne.

**QUANDO?** Non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno, salvo giustificati motivi, opportunamente rappresentati nell'ambito della richiesta di parere.

**A CHI?** alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione attraverso l'invio telematico della scheda G



## 4. Procedura

permesso di soggiorno al cittadino straniero divenuto maggiorenne  
già **TITOLARE DEL PERMESSO PER MINORE ETÀ**

In ogni caso il parere **NON VA RICHIESTO** nei seguenti casi:

- per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un **progetto di integrazione sociale e civile** per un periodo non inferiore a due anni;
- per minori **stranieri affidati a parenti entro il 4° grado**, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età
- per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il **proseguo amministrativo delle misure di protezione** e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;

Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia

il TRIBUNALE PER I MINORENNI può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del 21esimo anno di età.

- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un **permesso di soggiorno per asilo**, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari

### Condizioni parere positivo

- Un periodo di permanenza nel territorio dello Stato di **almeno 6 mesi** prima del compimento della maggiore età, unitamente all'avvio di un percorso di integrazione sociale e civile;
- consente **un'istruttoria più appropriata** ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore;
- il parere può essere rilasciato anche a fronte di periodi di **permanenza inferiore ai 6 mesi**, ove il percorso di integrazione già svolto sia ritenuto adeguatamente apprezzabile
- Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno; se il parere non è stato richiesto è la Questura che deve procedere alla richiesta;
- se la DG Immigrazione non risponde alla richiesta di parere entro termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della **richiesta → silenzio equivale a parere positivo**;
- La DG Immigrazione può sospendere il procedimento e chiedere informazioni e agire in autotutela intervenendo anche quando si è formato il silenzio assenso



# MINORE E ASSISTENZA

## Prima parte

- CONCETTO DI ASSISTENZA AI MINORI
- ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZI SOCIALI E TM
- SERVIZI SOCIALI E PM

## Seconda parte

- ASCOLTO DEL MINORE
- **TUTORE**
- MINORE NON ACCOMPAGNATO
- Fonti

## Terza parte

- ASSISTENZA E Convenzione del Fanciullo – ONU
- Norme internazionali
- AUTORITA' GARANTE DEL FANCIULLO
- TUTORE VOLONTARIO
- LINEE GUIDA MNAS

## Quarta parte

- PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA
- RICONOSCIM. ETA'
- PERMESSO SOGGIORNO per i minori di età
- PERMESSO SOGG. AI MAGGIORENNI

## Quinta parte

- PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- - RIFUGIATO
- -PROTEZ. SUSSIDIARIA
- -PROTEZ.UMANITARIA
- RIMPATRIO
- VITTIMA DI TRATTA
- ASSISTENZA SANITARIA



Inserimento nella  
procedura di protezione  
internazionale



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

### 5. Status Rifugiato

Il rifugiato è colui che:

“... **temendo a ragione** di essere **perseguitato** per motivi di **razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica**, si trova **fuori dal Paese di cui è cittadino** (o, se privo di cittadinanza, dal Paese in cui aveva la residenza abituale) e **non può – o non vuole – a causa di tale timore, avvalersi della protezione di questo Paese....”**

(Art. 1, lett. a, n. 2, Convenzione di Ginevra)

### Lo status di rifugiato

#### Elementi della definizione

- Presenza fuori dal Paese di origine
- Fondato timore
- Persecuzione
- Motivi di persecuzione
- Impossibilità o non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di origine

#### Posizione n. 8/2009 UNHCR

Linee Guida UNHCR in materia di Protezione Internazionale relative ai minori richiedenti asilo **Il fondato timore di persecuzione**

- ✓ La fondatezza dipende da fattori di natura oggettiva e soggettiva (timore, fattori individuali, vulnerabilità)
- ✓ **persecuzione**: ogni grave violazione dei diritti umani come una minaccia alla vita o alla libertà, altri tipi di danno grave o situazioni intollerabili valutata in relazione all’età, alle opinioni, ai sentimenti e condizione psicologica del richiedente.



Inserimento nella  
procedura di protezione  
internazionale



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

### 5. Protezione Sussidiaria

(Art. 2, lett. G, Decreto legislativo n. 251 del 2007)

Può essere ammesso

“... cittadino straniero che **non** possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato **ma** nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un **rischio effettivo** di subire un **grave danno**....”

### 6. Protezione umanitaria

(Art. 32, co. 2, Decreto legislativo n. 25 del 2008)

“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di **carattere umanitario**, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 del D.Lgs 286/98”



Inserimento nella  
procedura di protezione  
internazionale

# MINORE – Autorità Garante

MINORE NON ACCOMPAGNATO

Tutore Volontario

## Principali garanzie per i minori

- ✓ assistenza in tutte le fasi della procedura
- ✓ presenza del tutore
- ✓ esame prioritario della domanda
- ✓ grado di maturità e di sviluppo personale
- ✓ superiore interesse del minore

## Il tutore del minore richiedente protezione

- ✓ Deve avere le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni
- ✓ Svolge i propri compiti in conformità al principio del superiore interesse del minore
- ✓ Assenza di interessi in contrasto anche potenziale con quelli del minore
- ✓ Può essere sostituito solo in caso di necessità

➤ Presenza del **tutore**



L. 47/2017: se il tutore non è  
ancora stato nominato,

**procede il**

responsabile della struttura di  
accoglienza

- **Informazione** preliminare al minore sulla procedura
- Eventuali **documenti** da allegare alla richiesta

## La formalizzazione della domanda

**Questura** territorialmente competente:

- verbale delle dichiarazioni del richiedente (mod. C3)
- approvato e sottoscritto dal richiedente, che ne riceve copia
- attestato nominativo/permesso di soggiorno di tre mesi.



# Inserimento nella procedura di protezione internazionale

## La deliberazione della Commissione territoriale

- ✓ Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti
- ✓ Deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente
- ✓ In tutti i casi, anche se l'audizione è individuale, **DISCUSSIONE** e **DECISIONE** sono collegiali

## La decisione della Commissione territoriale

- ✓ Riconoscimento **status di rifugiato**
- ✓ Riconoscimento **protezione sussidiaria**
- ✓ Rigo della domanda di PI e trasmissione atti al Questore per **protezione umanitaria**
- ✓ **Rigo** domanda



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

### La Commissione territoriale

COMPOSIZIONE ATTUALE	D LGS 220/2017
Funzionario prefettizio (Presidente)	Funzionario prefettizio (Presidente)
Rappresentante UNHCR	Esperto protezione internazionale e diritti umani (UNHCR)
Rappresentante ente locale	<b>Funzionario amministrativo</b> con compiti istruttori
Funzionario Polizia di Stato	Funzionario amministrativo con compiti istruttori

### La Commissione territoriale

ATTUALMENTE	D LGS 220/2017
Colloquio di norma alla presenza di <b>uno solo dei componenti</b> della Commissione con specifica formazione (ove possibile dello stesso sesso del richiedente)	Colloquio di norma alla presenza di <b>un funzionario amministrativo</b> con compiti istruttori (ove possibile dello stesso sesso del richiedente)
Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, colloquio innanzi alla <b>Commissione</b>	Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, colloquio innanzi alla <b>Commissione</b> ovvero condotto dal <b>Presidente</b>





## Inserimento nella procedura di protezione internazionale

Procedura per il rintraccio e il ricongiungimento familiare

a) procedura per i MSNA richiedenti asilo

b) procedura per i MSNA non richiedenti asilo

- **Lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale** di un minore non accompagnato richiedente asilo **è quello nel quale si trova legalmente presente un familiare** (il PADRE, la MADRE) o altri parenti (il FRATELLO / la SORELLA, la ZIA / lo ZIO, il NONNO o la NONNA) ... purché ciò sia nell'interesse superiore del minore

Gli Stati membri devono tener conto di alcuni fattori, quali:

- a) le possibilità di ricongiungimento familiare
- b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore
- c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani
- d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità

# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

### PROCEDURA

SE dal COLLOQUIO con il minore sono emersi elementi tali da far ritenere che il minore:

- sia un richiedente asilo
- ha parenti o familiari che vivono in altri paesi europei
- che vuole raggiungere questi parenti
- che sia nel suo superiore interesse essere ricongiunto con familiari o paranti che vivono n altri paesi europei

Fissare appuntamento con la Questura per la formalizzazione della richiesta di asilo (Modello C3) Durante la formalizzazione occorre:

- ❑ far emergere la volontà di attivare la procedura Dublino
- ❑ produrre i documenti necessari

**Giudice** deve dare il NULLA OSTA a procedere

**Questura** rilascia il lasciapassare e organizza il trasferimento



## Inserimento nella procedura di protezione internazionale

# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

La competenza dell' Italia sul minore cessa nel momento in cui il minore entra nel territorio dello Stato di destinazione

### CESSA ANCHE IL RUOLO DEL TUTORE

Il minore è preso in carico dai servizi sociali dell'altro Stato e vengono attivate tutte le procedure per la sua accoglienza



Le indagini familiari rappresentano inoltre uno strumento utile a supportare e facilitare procedure di ricongiungimento familiare.

In occasione dell'intervista con i familiari del minore:

- Si accerta la loro eventuale disponibilità a procedere al ricongiungimento familiare;
- Si raccolgono informazioni relative alla condizione dei familiari nel paese di residenza;
- Si recupera, laddove disponibile, documentazione utile al fine di accertare il legame di parentela (certificati e foto di famiglia, corrispondenza, etc.)



## *rimpatrio* assistito e volontario

“Il provvedimento di *rimpatrio* assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato [...] dal Tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia”.

- ✓ Il ricongiungimento con la famiglia di origine è un processo lungo, che richiede spesso numerosi contatti e incontri tanto con il minore che con i familiari.
- ✓ La disponibilità della famiglia a riaccogliere e supportare il minore nel suo percorso di reinserimento costituisce un elemento cruciale.
- ✓ È pertanto necessario che la famiglia sia coinvolta nel processo e sia partecipe, laddove opportuno, alle decisioni che attengono al percorso di ritorno e reintegrazione del minore.

# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO

### Tutore Volontario

Il tutore ha la responsabilità di raccogliere la richiesta di ritorno del minore, accompagnandolo e supportandolo nelle diverse tappe del percorso.

- *Attività di counselling sul ritorno e la reintegrazione sono essenziali al fine d'informare il minore in merito alle opportunità a sua concreta disposizione.*
- *Una specifica formazione in materia di counselling appare pertanto auspicabile affinché il tutore possa assistere il minore nell'assunzione di scelte che siano informate e consapevoli.*



## VITTIMA DI TRATTA

# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

VITTIMA DI TRATTA = ogni persona sotto i diciotto anni che sia reclutata, trasportata, trasferita, ospitata o accolta a scopo di sfruttamento, sia all'interno che al di fuori di un Paese, anche quando non sussistono elementi di coercizione, inganno, abuso di autorità o altre forme di abuso.

*(Definizione elaborata nel network SCEP nel Position Paper on Preventing and Responding to Trafficking of Children in Europe e ripresa dal Consiglio d'Europa nella Convention on Action against Trafficking in Human Beings)*

- La condotta: il reclutamento, l'introduzione nel territorio, il trasferimento anche al di fuori di esso, il trasporto, la cessione di autorità, l'ospitalità
- I metodi coercitivi: inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di necessità, promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità. Se c'è coercizione non può esserci volontarietà
- Gli scopi: indurre o costringere la persona a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio, al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi

per le vittime di tratta l'età che si dichiara in sede di identificazione può avere una funzione determinante:

- falsi minorenni: utilizzo del circuito di accoglienza e facilitazione dell'inserimento nel circuito del lavoro

(Da Bangladesh e Pakistan)

- falsi maggiorenni: riuscire a sfuggire al sistema di protezione e accoglienza per i minori e raggiungere più facilmente la rete criminale di sfruttamento (Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio)

non è necessario che sia attuato, è sufficiente che questo sia lo scopo o l'obiettivo dell'azione per ritenere che una persona sia vittima di tratta.

VITTIMA DI TRATTA A SCOPO DI

- ✓ SFRUTTAMENTO SESSUALE
- ✓ SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
- ✓ ACCATTONAGGIO
- ✓ ECONOMIE ILLEGALI
- ✓ MATRIMONI FORZATI



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

### TUTELA DELLA SALUTE

*come uno «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia»*

- La Costituzione riconosce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;
  - Il diritto alla tutela della salute è un «diritto condizionato», devono essere create le condizioni in grado di renderlo operante e quindi esigibile;
  - Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rappresenta il tentativo organico di creare tali condizioni, garantendo il diritto alla tutela della salute attraverso il diritto alle prestazioni sanitarie.
  - La tutela della salute è competenza del SSN, le modalità di fruizione sono demandate alle Regioni
  - La capacità di accedere al SSN e l'organizzazione dei servizi sanitari sono elementi chiave per la reale fruizione del diritto alla tutela della salute
- La tutela della salute è garantita in ogni fase del percorso migratorio, dal salvataggio in mare all'integrazione.
  - Tutti gli stranieri in Italia sono assistiti tramite le strutture del SSN; la modalità di accesso alle strutture sanitarie è basata sullo status giuridico del migrante.
  - Lo straniero presente in Italia, in regola con le norme sull'ingresso e soggiorno, è (obbligatoriamente) iscrivibile al SSN.
  - Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale : (...)
  - b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale. *(Art. 34 Decreto Legislativo 286/98)*



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

1. permesso di soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio o rinnovo (i minori stranieri non accompagnati sono iscrivibili anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno)
2. documento d'identità
3. codice fiscale –codice fiscale provvisorio - Agenzia delle Entrate circolare n.8 del 26 luglio 2016
4. documentazione attestante la residenza o una dichiarazione di effettiva dimora

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

*(Art. 35 Decreto Legislativo 286/98)*

Cure urgenti:

Che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona

Cure essenziali:

Prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la salute (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti)

### ACCESSO AL SSN - STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI (STP)

Il codice STP si utilizza per:

- La prescrizione di prestazioni sanitarie (visite specialistiche, esami diagnostici, analisi ecc)
- La prescrizione di farmaci

Il codice STP è rilasciato da ASL, AO, policlinici universitari e da IRCCS e ha durata di 6 mesi



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

### I controlli sanitari all'arrivo

SOCCORSO/ PRIMA ASSISTENZA	PRIMA ACCOGLIENZA	SECONDA ACCOGLIENZA
<b>Valutazione medica iniziale:</b>  presenza di condizioni cliniche che necessitano di assistenza sanitaria in emergenza/urgenza	<b>Visita medica:</b>  rilevazione di dati anamnestici e segni/sintomi suggestivi di specifiche condizioni morbose	<b>Presa in carico sanitaria:</b>  • ricerca attiva di malattie, anche in forma subclinica (screening) • prevenzione primaria (vaccinazioni)

1. il minore non è mai stato vaccinato: andrà vaccinato seguendo il nostro vigente calendario nazionale, in rapporto all'età;
2. il minore è stato vaccinato regolarmente nel Paese d'origine e lo stato vaccinale è sufficientemente documentato: andrà seguito il nostro vigente calendario nazionale, per l'eventuale completamento del ciclo vaccinale primario e/o i richiami;
3. la documentazione è insufficiente e lo stato vaccinale è dubbio: si dovranno somministrare i vaccini anti polio, anti morbillo-parotite-rosolia, anti Hib, anti HBV, anti difto-tetano-pertosse.

Fatto salvo ulteriori disposizioni regionali



# MINORE – Autorità Garante

## MINORE NON ACCOMPAGNATO Tutore Volontario

### LA FUGA E IL VIAGGIO

Sradicamento; Continua esposizione a rischi e pericoli di vita;

- Partenza forzata, improvvisa, con frequente impossibilità di avvisare le persone care;
- Perdite di affetti, posizione economica e ruolo sociale
- Permanenza prolungata in campi profughi;
- Viaggi drammatici, naufragi, morte dei compagni di viaggio;
- Malnutrizione, malattie non curate;
- Sfruttamento e violenze, comprese quelle sessuali
- Detenzione nei paesi di transito;
- Respingimenti

### IL CONTESTO DEL PAESE DI PROVENIENZA

Condizioni di violenza estesa nel territorio o esercitata su gruppi, nuclei o singoli individui. Speranza di vita e di sopravvivenza ridotta.

- Violenza correlata con la guerra;
- Disastri ambientali, carestie, epidemie;
- Violenze, minacce, terrore;
- Abusi sessuali;
- Prigionia;
- Tortura;
- Deprivazione e costrizioni;
- Testimonianza di violenze;
- Scomparsa o morte di persone care;

### IL CONTESTO DEL PAESE DI ACCOGLIENZA

La difficile definizione del proprio status. I tempi della burocrazia e lo stato di sospensione.

- Complessità e tempi lunghi delle procedure amministrativo-burocratiche;
- Esito incerto/Diniago;
- Difficile accesso all'assistenza legale;
- Attesa prolungata in strutture di accoglienza sovraffolate e/o inadeguate;
- Barriera linguistica;

- Il Sistema nazionale di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
- La protezione internazionale: dalla richiesta al riconoscimento dello status di rifugiato
- Procedure per la richiesta ed il rinnovo del permesso di soggiorno per minore età

### DISTURBI TRAUMA CORRELATI

DISTURBO DELL'ADATTAMENTO;

DISTURBO ACUTO DA STRESS;

DISTURBO DA STRESS POST TRAUMATICO;

DSPT DA STRESS POST TRAUMATICO COMPLESSO (o

DISTURBO DA STRESS ESTREMO)





# MINORE E ASSISTENZA

CAPACITA' E  
INCAPACITA'

## Prima parte

- CONCETTO DI ASSISTENZA AI MINORI
- ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI
- SERVIZI SOCIALI E TM
- SERVIZI SOCIALI E PM

## Seconda parte

- ASCOLTO DEL MINORE
- **TUTORE**
- MINORE NON ACCOMPAGNATO
- Fonti

## Terza parte

- ASSISTENZA E Convenzione del Fanciullo – ONU
- Norme internazionali
- AUTORITA' GARANTE DEL FANCIULLO
- TUTORE VOLONTARIO
- LINEE GUIDA MNAS

Grazie dell'attenzione

## Quarta parte

- PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA
- RICONOSCIM. ETA'
- PERMESSO SOGGIORNO per i minori di età
- PERMESSO SOGG. AI MAGGIORENNI

## Quinta parte

- PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- - RIFUGIATO
- -SUSSIDIARIA
- -PROTEX.UMANITARIA
- RIMPATRIO
- VITTIMA DI TRATTA
- ASSISTENZA SANITARIA